

CIRCOLARE

SERIE ECONOMICO AMMINISTRATIVA LEGALE

DATA 31/03/2014

EAL-22

APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 802, COMMA 2, DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE (DIVIETO DI PARTENZA DEGLI AEROMOBILI QUANDO RISULTANO VIOLATI OBBLIGHI RELATIVI AL PAGAMENTO DI TASSE, DIRITTI E TARIFFE)

Le Circolari contengono interpretazioni e metodi accettabili di conformità a norme regolamentari. Esse sono contraddistinte da un numero progressivo, seguito da una lettera che evidenzia le successive revisioni. L'appartenenza di una Circolare ad una serie specifica è puramente indicativa della materia in essa trattata. L'applicabilità o meno della Circolare ai diversi soggetti (operatori, gestori aeroportuali, ecc.) deve essere desunta dai contenuti di essa.



Applicazione dell'articolo 802, comma 2, del codice della navigazione
(divieto di partenza degli aeromobili quando risultano violati obblighi
relativi al pagamento di tasse, diritti e tariffe)

31/03/2014

pag. 2 di 14

STATO DI AGGIORNAMENTO

Revisione	Data	Motivo revisione
Basica	31/03/2014	Prima Emissione della Circolare

Handwritten signature

**INDICE**

1. PREMESSA E SCOPO	4
2. RIFERIMENTI NORMATIVI.....	5
3. AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO	7
4. AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO.....	10
5. PROCEDIMENTO	11
6. CONTENUTI DEL PROVVEDIMENTO	13
7. REVOCA DEL PROVVEDIMENTO	13
8. ENTRATA IN VIGORE	14



1. PREMESSA E SCOPO

Nell'ambito del Titolo VII, Parte II, Libro I, del Codice della navigazione, *Della polizia della navigazione*, come riformulato dal d. lgs. 9 maggio 2005, n. 96 e dal d. lgs. 15 marzo 2006, n. 151, gli articoli 801 e 802 riproducono le modifiche già apportate dal d. l. 8 settembre 2004, n. 237 (convertito in legge 9 novembre 2004, n. 265), per effetto delle quali l'attribuzione della semplice facoltà di controllo al direttore dell'aeroporto è stata sostituita dalla previsione di un'attività pianificata di vigilanza, effettuata dall'ENAC nel rispetto di programmi nazionali e comunitari.

In particolare, l'art. 802 cod. nav., rubricato *Divieto di partenza* e collocato nel Capo II, *Della partenza e dell'arrivo degli aeromobili*, è norma posta a presidio della sicurezza della navigazione aerea attraverso la quale è predisposta una tutela sommaria di tipo precautelare. La menzionata disposizione sancisce il divieto di partenza degli aeromobili quando emergano situazioni di pregiudizio per la sicurezza della navigazione aerea, nonché quando risultino violati gli obblighi previsti dalle norme di polizia e per la sicurezza della navigazione, ovvero quando sia accertato che l'esercente e il comandante non hanno adempiuto agli obblighi previsti dalla normativa di interesse pubblico in materia sanitaria e doganale.

A tale disposto codicistico, nell'ambito della novella apportata al Codice della Navigazione con il d. lgs. n. 96 del 2005, è stato poi aggiunto all'art. 802, in un secondo comma, il divieto di partenza quando non risultino pagate tasse, diritti, corrispettivi, tariffe a carico dell'esercente. La disposizione evidenzia una specifica connessione tra violazione degli obblighi relativi al pagamento di tasse, diritti e tariffe dovuti alle società di gestione aeroportuale, e di pertinenza anche dell'ENAV, e il conseguente potere dell'ENAC di emanare un provvedimento volto a vietare la partenza degli aeromobili in uso ai vettori inadempienti.

Nel passaggio alla vigente disciplina, prevista dal d. lgs. n. 151 del 2006, dal secondo comma è stato espunto il riferimento ai corrispettivi dovuti, per rafforzare il concetto che i provvedimenti coercitivi della portata dell'art. 802 in parola possono essere adottati solo nel quadro di un superiore interesse pubblicistico al corretto svolgimento della navigazione aerea: nell'attuale formulazione, il secondo comma dell'art. 802 prevede che, anche su segnalazione del gestore aeroportuale e della società ENAV, l'ENAC vieta la partenza degli aeromobili quando risultano violati gli obblighi relativi al pagamento di tasse, diritti e tariffe, anche di pertinenza dell'ENAV.



Peraltro, il provvedimento di fermo di cui all'art. 802, comma 2, cod. nav., può essere azionato solo con riferimento all'aeromobile per il quale l'esercente si è reso inadempiente e per il debito corrente, cioè per quel debito inerente al volo oggetto del provvedimento di divieto di partenza. Diversamente, si snaturerebbe la natura cautelare e sommaria di detto provvedimento, attribuendo illegittimamente all'ENAC funzioni che non gli competono per legge, quali quelle giurisdizionali.

Alla luce di quanto premesso, la presente circolare illustra il procedimento finalizzato all'adozione dei provvedimenti che dispongono il divieto di partenza di aeromobili in caso di mancato pagamento di tasse, diritti e tariffe da parte degli esercenti, quando l'emanazione di tali provvedimenti sia richiesta dai soggetti interessati. Resta fermo che il procedimento volto alla emanazione del provvedimento di cui all'art. 802, comma 2, cod. nav., può essere attivato anche d'ufficio qualora l'ENAC, nell'esercizio dei poteri di vigilanza e controllo normativamente previsti, riscontri la violazione degli obblighi connessi al pagamento di tasse, diritti e tariffe da parte dei vettori.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

- Codice della navigazione;
- Legge 16 aprile 1974, n. 117, concernente l'istituzione di una tassa di sbarco e imbarco sulle merci trasportate per via aerea e per via marittima;
- Legge 5 maggio 1976, n. 324 e successive modifiche e integrazioni, recante nuove norme in materia di diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico civile;
- Decreto legge 18 gennaio 1992, n. 9, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento degli organici delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per il potenziamento delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature delle forze di polizia e convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217;
- Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 13, in combinato disposto con la legge 23 dicembre 1996, n. 662 art. 2, comma 191 (misure in materia di servizi di pubblica utilità e per il sostegno dell'occupazione e dello sviluppo);
- Decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18 di attuazione della Direttiva 96/67/CE relativa al libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità e successive modifiche e integrazioni;
- Legge 2 dicembre 2005, n. 248 che ha modificato il sistema di tariffazione dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva;

**Circolare****EAL-22**

Applicazione dell'articolo 802, comma 2, del codice della navigazione (divieto di partenza degli aeromobili quando risultano violati obblighi relativi al pagamento di tasse, diritti e tariffe)

31/03/2014

pag. 6 di 14

- Regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo;
- Decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni e convertito con legge 30 ottobre 2013, n. 125, che ha disposto l'introduzione dei commi 4 *ter*, 4 *quater* e 4 *quinquies* all'art. 5, D.L. 18 gennaio 1992, n. 9;
- Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea (EUROCONTROL) del 13 dicembre 1960;
- Legge 11 luglio 1977, n. 411, istitutiva di una tassa per l'utilizzazione delle installazioni e del servizio di assistenza alla navigazione aerea in rotta;
- Accordo multilaterale sulle tasse di rotta concluso a Bruxelles il 12 febbraio 1981;
- Decreto Legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito dalla legge 5 maggio 1989, n. 160 che istituisce le tasse per i servizi di assistenza in rotta per i voli nazionali e la tassa di terminale per i voli nazionali e internazionali;
- Legge 20 dicembre 1995, n. 575, concernente l'adesione della Repubblica italiana alla Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea (EUROCONTROL) del 13 dicembre 1960;
- Legge 21 dicembre 1996, n. 665, che trasforma in ente pubblico economico l'Azienda autonoma per l'assistenza al volo e al traffico aereo generale;
- Protocollo che emenda la Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea (EUROCONTROL) del 13 dicembre 1960 a seguito delle varie modifiche intervenute, stipulato a Bruxelles il 27 giugno 1997;
- Regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2004, regolamento sulla fornitura di servizi, come modificato dal regolamento (CE) n. 1070 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009;
- Accordo bilaterale tra l'ENAC ed EUROCONTROL, stipulato a Strasburgo il 22 giugno 2006;
- Regolamento di esecuzione (CE) n. 391/2013 della Commissione del 3 maggio 2013 che istituisce un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea e che dispone l'abrogazione del regolamento (CE) n. 1794/2006 della Commissione del 6 dicembre 2006;
- Legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successive modificazioni, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004);
- Decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249, *Interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali*, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, di cui all'art. 2, comma 11, legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successive modificazioni;



- Legge 31 marzo 2005, n. 43 di conversione in legge, con modificazioni, del d. l. 31 gennaio 2005, n. 7, recante disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione. Sanatoria degli effetti dell'art. 4, comma 1, d. l. 29 novembre 2004, n. 280;
- Legge 27 dicembre 2006 n. 296, (art. 1, comma 1328), *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato* (legge finanziaria 2007);
- Decreto legge n. 28 agosto 2008, n. 134, *Disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi*, convertito nella legge n. 166 del 2008;
- Legge 28 giugno 2012 n. 92, *Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita*.

3. AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO

Il provvedimento di cui all'art. 802, comma 2, cod. nav., viene adottato dall'ENAC in caso di mancato pagamento, da parte dell'esercente dell'aeromobile, di tasse, diritti e tariffe di pertinenza dei gestori aeroportuali, dell'ENAV S.p.A. e di EUROCONTROL. Sia per i diritti dovuti per i servizi aeroportuali (cfr. art. 39 *bis*, aggiunto dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, di conversione del d. l. 1° ottobre 2007, n. 159, oltre che, in giurisprudenza, ordinanza Cass. 10 gennaio 2008, n. 279), che per i canoni per la utilizzazione di installazioni e del servizio di assistenza alla navigazione aerea in rotta (cfr. art. 6, Convenzione EUROCONTROL e, in giurisprudenza, Cass. SS.UU. 29 ottobre 2004, n. 20959), è stata esclusa la natura tributaria.

Per quanto concerne la definizione di tasse, diritti e tariffe di pertinenza del gestore aeroportuale, si richiama la direttiva C.I.P.E. n. 38 del 2007, in materia di regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva, che stabilisce i corrispettivi da servizi soggetti a regolamentazione.

Tali corrispettivi sono:

- a) diritti di approdo e partenza e di sosta e ricovero per l'aeromobile (legge n. 324/1976, legge n. 537/1993, art. 10, comma 10, modificato dalla legge n. 662/1996, nonché dalla legge n. 248/2005, art. 11 *nonies*);
- b) tasse di imbarco passeggeri (legge n. 324/1976, legge n. 537/1993, art. 10, comma 10, modificato dalla legge n. 662/1996, art. 2, comma 189, nonché dalla legge n. 248/2005, art. 11 *nonies*);
- c) tasse di imbarco e sbarco merci (legge n. 117/1974 e legge n. 248/2005, art. 11 *nonies*);



d) compensi per le operazioni di controllo di sicurezza (d. M. n. 85/1999, art. 2, comma 1, e legge n. 248/2005, art. 11 *duodecies*);

e) corrispettivi per l'uso delle infrastrutture centralizzate, dei beni di uso comune e dei beni di uso esclusivo (d. lgs n.18/1999, allegato B, e legge n. 248/2005, art. 11 *terdecies*);

f) corrispettivi per le attività di assistenza a terra, quando queste siano svolte – di diritto o di fatto – da un unico prestatore (d. lgs n.18/1999, allegato A, e legge n. 248/2005, art. 11 *terdecies*).

Non rientrano in tale ambito, dunque, le entrate del gestore derivanti dall'espletamento di attività commerciali, svolte direttamente dalla società di gestione o affidate in sub-concessione (attività di ristorazione, rivendite, magazzini, uffici, *etc.*).

Nello specifico, i diritti aeroportuali di cui alle lettere a), b) e c) costituiscono il corrispettivo spettante alle società di gestione per l'espletamento delle attività di amministrazione e gestione delle infrastrutture aeroportuali e di coordinamento e controllo delle attività dei vari operatori privati operanti nello scalo.

Il provvedimento di fermo di cui all'art. 802, comma 2, può essere richiesto anche per i crediti derivanti dal mancato pagamento delle addizionali comunali sui diritti di imbarco di passeggeri e merci sugli aeromobili ai sensi delle leggi 24 dicembre 2003, n. 350 e successive modificazioni (legge finanziaria 2004), 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) e 28 giugno 2012 n. 92, recante disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita.

In relazione ai compensi per le operazioni di controllo di sicurezza di cui alla lettera d), si richiama l'art. 5, d. l. 18 gennaio 1992, n. 9, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, che consente l'affidamento in concessione dei servizi di controllo esistenti nell'ambito aeroportuale per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego di appartenenti alle forze di polizia.

Il decreto ministeriale n. 85 del 1999 reca le norme di attuazione di tale legge individuando i servizi di controllo di sicurezza in ambito aeroportuale che possono essere affidati in concessione, ai quali, in forza di quanto previsto dall'art. 6, d. l. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con legge 30 ottobre 2013, n. 125, se ne aggiungono due ulteriori che possono essere affidati dall'ENAC al gestore aeroportuale:

- il servizio di controllo del personale aeroportuale e degli equipaggi, compresi gli oggetti trasportati e il possesso delle previste autorizzazioni, che accedono alle aree sterili attraverso le aerostazioni passeggeri;
- il controllo del personale aeroportuale, e di qualunque altro soggetto, compresi gli oggetti trasportati e il possesso delle previste autorizzazioni, che, attraverso varchi diversi da quelli



interni alle aerostazioni, accedono alle aree sterili, nonché il controllo dei veicoli che, muniti delle previste autorizzazioni, debbano recarsi in un'area sterile del sedime aeroportuale per il cui accesso è richiesta l'attuazione di specifici controlli.

Per quanto riguarda i corrispettivi richiesti dai gestori aeroportuali ai prestatori di servizi, a qualsiasi titolo, per l'accesso alle infrastrutture aeroportuali, di cui alle lettere e) e f), in quanto relativi all'uso di infrastrutture centralizzate o beni di uso comune, il d. lgs. 13 gennaio 1999, n. 18, prevede:

- a) l'obbligo per il prestatore di servizi di assistenza a terra di operare la separazione contabile fra le attività legate alla fornitura dei servizi di assistenza a terra e le altre attività esercitate (art. 7);
- b) l'approvazione delle tariffe da parte del Ministero dei trasporti e della navigazione, su proposta dell'ENAC, limitatamente al caso in cui tali servizi siano svolti da un unico prestatore (la presenza, o meno, di un unico prestatore va verificata per ogni singolo servizio di assistenza a terra).

L'ENAC può altresì vietare la partenza degli aeromobili anche in caso di violazione degli obblighi relativi al pagamento delle tariffe (altrimenti detti canoni o anche diritti) di rotta e di terminale, inizialmente denominate tasse.

Le tasse di rotta sono istituite con il d. l. 4 marzo 1989, n. 77, convertito nella legge 5 maggio 1989, n. 160, per i servizi di assistenza in rotta; le tasse di terminale, invece, con la legge 11 luglio 1977, n. 411, che impone una tassa per l'utilizzazione delle installazioni e del servizio di assistenza alla navigazione aerea in rotta e indica la formula per determinarne l'importo. In seguito, la legge 21 dicembre 1996, n. 665, art. 7, comma 3, definisce tariffe le tasse suddette. Tali diritti sono applicati agli utenti dei servizi di navigazione in rotta ai sensi della *Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea*, c.d. *Convenzione EUROCONTROL*, 13 dicembre 1960, emendata dal Protocollo del 27 giugno 1997 e dall'*Accordo multilaterale relativo ai canoni di rotta*, firmato a Bruxelles il 12 febbraio 1981, nonché del Regolamento (CE) n. 1794/2006, che ha istituito un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea, nonché le tariffe per la utilizzazione di installazioni e del servizio di assistenza alla navigazione aerea in rotta di cui alla legge n. 665 del 1996.

Con l'*Accordo multilaterale sulle tasse di rotta* è stato definito un sistema comune per l'istituzione e la riscossione delle tasse per la utilizzazione degli impianti e servizi di navigazione aerea di rotta



(c.d. tasse di rotta): secondo tale *Accordo*, nel caso in cui un debitore non paghi le tasse di rotta dovute, possono essere assunte le misure idonee per il recupero forzato.

Il menzionato *Protocollo* 1997, invece, stabilisce che, in caso di mancato pagamento dei diritti di rotta – su richiesta di EUROCONTROL e se tale misura è prevista dalla legislazione vigente –, una parte contraente o un altro organo competente può chiedere il riesame dell'autorizzazione amministrativa per l'attività di trasporto aereo o per la gestione del traffico aereo per la quale difetta il pagamento del canone (art. 6, comma 2).

L'ENAC ed EUROCONTROL, sotto forma di scambio di lettere del 19 e 22 giugno 2006, hanno stipulato un'intesa in base alla quale l'ENAC, in conformità con la legislazione italiana applicabile per il recupero del mancato pagamento dei diritti di rotta e su richiesta di EUROCONTROL, può vietare la partenza del vettore non in regola con i pagamenti.

Infine, il Regolamento (CE) n. 391/2013, che istituisce un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea e che dispone l'abrogazione del Regolamento (CE) n. 1794/2006, prevede che la riscossione da parte degli Stati avvenga attraverso una tariffa unica per il volo e che gli utenti dei servizi di navigazione aerea paghino senza indugio e per intero tutte le tariffe di navigazione aerea. Il regolamento prevede, altresì, che gli Stati membri garantiscano l'applicazione di misure di esecuzione efficaci e che tali misure comprendano il rifiuto di fornire i servizi, il fermo degli aeromobili o altri provvedimenti esecutivi conformi alla legislazione applicabile.

4. AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO

Il divieto di partenza trova applicazione nei confronti di vettori ed esercenti nazionali, comunitari ed extracomunitari che operano collegamenti da e per il territorio nazionale.

Per quanto riguarda vettori ed esercenti nazionali, sono assoggettabili al divieto di partenza gli aeromobili di cui all'art. 743 cod. nav., muniti del certificato di immatricolazione ex art. 755 cod. nav. e iscritti nel Registro Aeronautico Nazionale tenuto dall'ENAC, ovvero gli aeromobili immatricolati all'estero, impiegati da vettore nazionale con contratto di locazione o noleggio. Sono esclusi gli aeromobili di cui all'art. 744, commi 1 e 4, cod. nav., nonché gli aeromobili privati equiparati a quelli di Stato, ai sensi dell'art. 746 cod. nav.



5. PROCEDIMENTO

A) Nel caso di inadempimento dell'esercente per mancato versamento di quanto dovuto per tasse, diritti e tariffe di pertinenza del gestore aeroportuale, il procedimento di applicazione di cui all'art. 802, comma 2, cod. nav. si articola nelle seguenti fasi.

- a1) il gestore invia alla Direzione Aeroportuale del luogo in cui ha sede la società di gestione la richiesta di applicazione dell'articolo 802, comma 2, cod. nav., indicando le marche di immatricolazione dell'aeromobile che ha fruito delle infrastrutture o dei servizi aeroportuali rispetto ai quali è maturato il debito corrente. Nella richiesta, è specificato il periodo di riferimento e quantificato l'importo totale del credito rispetto allo/agli specifico/i aeromobile/i dell'esercente inadempiente; sono inoltre allegati: l'elenco delle fatture insolute, l'estratto conto che evidenzia il mancato accredito di tali importi; la dichiarazione di quale sia il conto corrente su cui vengono accreditate le entrate in questione;
- a2) il gestore assume la responsabilità, secondo la vigente normativa, della dichiarazione che l'oggetto dell'inadempimento del vettore è costituito dagli obblighi di pagamento di cui al precedente paragrafo 3 (*Ambito di applicazione oggettivo*) e che si tratta di crediti certi, liquidi, esigibili e attuali, dovendo, lo stesso gestore, per i crediti pregressi, rivolgersi all'autorità giudiziaria;
- a3) la Direzione Aeroportuale notifica con immediatezza l'avvio del procedimento ex art. 802, comma 2, cod. nav., al caposcalo o al comandante dell'aeromobile interessato, nella loro veste di rappresentanti dell'esercente, o, in alternativa, al vettore presso la sua sede legale e al gestore, informando contestualmente la Direzione Centrale Coordinamento Aeroporti, la Direzione Centrale Sviluppo Economico, la Direzione Centrale Attività Aeronautiche e la Direzione Analisi Giuridiche e Contenzioso;
- a4) decorsi cinque (5) giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento, salvi i maggiori termini per il caso di comprovata necessità di tutelare il diritto alla mobilità dei cittadini, la Direzione Aeroportuale dispone, con provvedimento notificato con immediatezza al caposcalo o al comandante dell'aeromobile o, in alternativa, al vettore presso la sua sede legale, il divieto di partenza per tutti i voli operati con l'aeromobile oggetto del provvedimento; da tale momento, l'esercente è ammesso al versamento dei corrispettivi dovuti al gestore aeroportuale per ciascun singolo volo prima della partenza dello stesso aeromobile;
- a5) il provvedimento di divieto di partenza dell'aeromobile è efficace a decorrere dalle ore 00:00 del terzo giorno successivo alla data di adozione del provvedimento stesso ed è notificato al caposcalo o al comandante dell'aeromobile o, in alternativa, al vettore presso la sua sede



legale, e trasmesso al gestore, alla Direzione Centrale Coordinamento Aeroporti, alla Direzione Centrale Sviluppo Economico, alla Direzione Centrale Attività Aeronautiche e alla Direzione Analisi Giuridiche e Contenzioso;

a6) la Direzione Aeroportuale trasmette copia del provvedimento interdittivo anche all'ENAV o al fornitore dei servizi di controllo del traffico aereo (se diverso dall'ENAV).

B) Nel caso di inadempimento dell'esercente per mancato pagamento di tariffe di pertinenza dell'ENAV e di EUROCONTROL, il procedimento di applicazione dell'art. 802, comma 2, cod. nav., si articola nelle seguenti fasi:

- b1) l'ENAV (o EUROCONTROL) invia alla Direzione Centrale Coordinamento Aeroporti la richiesta di applicazione dell'art. 802, comma 2, cod. nav., indicando l'aeromobile che ha fruito delle infrastrutture o dei servizi di rotta o di terminale rispetto ai quali è maturato il debito corrente. Nella richiesta, è specificato il periodo di riferimento e quantificato l'importo totale del credito rispetto allo specifico aeromobile dell'esercente inadempiente; inoltre, sono allegati: l'elenco delle fatture insolute (recanti, per singola voce, il dettaglio degli importi dovuti e gli interessi), l'estratto conto che evidenzia il mancato accredito di tali importi; la dichiarazione di quale sia il conto corrente su cui vengono accreditate le entrate in questione;
- b2) l'ENAV (o EUROCONTROL) assume la responsabilità, secondo la vigente normativa, della dichiarazione che l'oggetto dell'inadempimento del vettore è costituito dagli obblighi di pagamento di cui al precedente paragrafo 3 (*Ambito di applicazione oggettivo*) e che si tratta di crediti certi, liquidi, esigibili e attuali, dovendo, lo stesso ENAV (o EUROCONTROL), per i crediti pregressi, rivolgersi all'autorità giudiziaria;
- b3) dopo aver verificato, attraverso la Direzione Sviluppo Trasporto Aereo, che l'esercente operi collegamenti da e per il territorio nazionale, la Direzione Centrale Coordinamento Aeroporti notifica con immediatezza l'avvio del procedimento ex art. 802, comma 2, cod. nav., al caposcalo o al comandante dell'aeromobile interessato, nella loro veste di rappresentanti dell'esercente, o, in alternativa, al vettore presso la sua sede legale, informando contestualmente la Direzione Centrale Sviluppo Economico, la Direzione Centrale Attività Aeronautiche e la Direzione Analisi Giuridiche e Contenzioso;
- b4) decorsi cinque (5) giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento, salvi i maggiori termini per il caso di comprovata necessità di tutelare il diritto alla mobilità dei cittadini, la Direzione Centrale coordinamento aeroporti, informandone la Direzione Centrale Attività Aeronautiche, richiede alla/e Direzione/i Aeroportuale/i, presso cui il vettore opera i collegamenti, di adottare il provvedimento di divieto di partenza dell'aeromobile;



- b5) la Direzione Aeroportuale del luogo in cui si trova l'aeromobile rispetto al quale l'esercente ha maturato il proprio debito dispone il divieto di partenza per tutti i voli operati con l'aeromobile oggetto del provvedimento, con efficacia a decorrere dalle ore 00:00 del terzo giorno successivo alla data di adozione del provvedimento stesso, notificandolo con immediatezza al caposcalo o al comandante dell'aeromobile interessato o, in alternativa, al vettore presso la sua sede legale e informandone contestualmente la Direzione Centrale Coordinamento Aeroporti, la Direzione Centrale Sviluppo Economico, la Direzione Centrale Attività Aeronautiche e la Direzione Analisi Giuridiche e Contenzioso;
- b6) le Direzioni aeroportuali trasmettono copia del provvedimento interdittivo anche all'ENAV o al fornitore dei servizi di controllo del traffico aereo (se diverso dall'ENAV) e al gestore aeroportuale, nonché a EUROCONTROL, nel caso in cui il provvedimento di cui all'art. 802, comma 2, cod. nav., sia stato adottato a seguito di segnalazione dello stesso.

6. CONTENUTI DEL PROVVEDIMENTO

Il provvedimento riporta l'indicazione del soggetto richiedente l'applicazione dell'art. 802, comma 2, cod. nav., specificando il debito corrente che ne giustifica l'adozione e indicando l'aeromobile sottoposto al divieto di partenza.

L'atto specifica che il divieto di partenza è efficace dalle ore 00:00 del terzo giorno successivo a quello di adozione dello stesso, per consentire al vettore il rispetto delle vigenti prescrizioni di informazione, assistenza, riprotezione e compensazione previste dal regolamento (CE) n. 261/2004, in materia di tutela dei diritti del passeggero.

Il provvedimento reca, altresì, l'indicazione che avverso lo stesso è esperibile ricorso al T.A.R. territorialmente competente entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'art. 41, comma 5, cod. proc. amm., ovvero che può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8, d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di 120 giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

7. REVOCA DEL PROVVEDIMENTO

In caso di applicazione dell'art. 802, comma 2, cod. nav., a tutela del credito del gestore aeroportuale, la Direzione Aeroportuale competente revoca il provvedimento di divieto di partenza laddove il vettore debitore o il gestore creditore fornisca evidenza documentale del pagamento dell'importo dovuto, ovvero intervenga un accordo transattivo. Contestualmente, la Direzione

**Circolare****EAL-22**Applicazione dell'articolo 802, comma 2, del codice della navigazione
(divieto di partenza degli aeromobili quando risultano violati obblighi
relativi al pagamento di tasse, diritti e tariffe)

31/03/2014

pag. 14 di 14

Aeroportuale competente informa della revoca la Direzione Centrale Coordinamento Aeroporti, la Direzione Centrale Sviluppo Economico, la Direzione Centrale Attività Aeronautiche e la Direzione Analisi Giuridiche e Contenzioso.

In caso di richiesta proveniente dall'ENAV o da EUROCONTROL, la verifica della sussistenza delle condizioni per la revoca del provvedimento di divieto di partenza è svolta dalla Direzione Centrale coordinamento aeroporti, la quale ne comunica l'esito alla/e Direzione/i Aeroportuale/i competente/i, informandone contestualmente la Direzione Centrale Sviluppo Economico, la Direzione Centrale Attività Aeronautiche e la Direzione Analisi Giuridiche e Contenzioso.

8. ENTRATA IN VIGORE

La presente circolare entra in vigore a decorrere dal giorno 3 aprile 2014.

Il Direttore Generale

Alessio Quaranta